

**SCHEMA DI  
PATTO DI COLLABORAZIONE**

**tra la Città' di Torino e il Comitato spontaneo "Giardini Faa di Bruno"  
per lo svolgimento del servizio di apertura e chiusura dell'area giochi recintata facente del giardino  
"Beato Francesco Faa di Bruno" con accesso da via Vagnone fronte civico 9**

Premesso che:

- L'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 01778/070 dell'11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (di seguito: Regolamento);
- Con Determinazione del Direttore Generale n. 14 del 3 marzo 2016, n. mecc. 2016\_40895/066 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall'art. 7 comma 2 del Regolamento;
- La Città di Torino è proprietaria dell'area compresa tra le vie Schina, Le Chiuse e Vagnone a seguito acquisizione con rogito notaio Astore in data 27 luglio 1998 rep. nr. 346323;
- L'intera area è stata concessa in diritto di superficie, con atto notaio Astore in data 8 settembre 2011, per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale con l'obbligo dalla "sistemazione dell'area soprastante";
- Con deliberazione della Giunta comunale è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del citato parcheggio pertinenziale e la "riqualificazione dell'area prevedendo la realizzazione di un'area di verde pubblico attrezzata con giochi per l'infanzia e campo gioco bocce";
- Con verbale di consegna in data 29 luglio 2013 la Direzione Facility Management ha assegnato il giardino alla Circoscrizione IV;
- Con determinazione dirigenziale in data 19 giugno 2014 n. mecc. 2014 42423/131 la Direzione Edifici municipali, Patrimonio e Verde ha assegnato il fabbricato ad uso bocciofila sito in via Le Chiuse angolo via Schina alla Circoscrizione IV.
- L'area attrezzata con giochi per l'infanzia è delimitata da una recinzione metallica con accesso tramite cancello che si affaccia su via Vagnone

Con note pervenute alla Circoscrizione IV in data 27 Febbraio 2017 al n. prot. 2097 ed in data 26 Aprile 2017 al n. prot. 4212, conservate agli atti, il Comitato civico spontaneo "Giardini Faa di Bruno" che elegge domicilio presso lo studio dell'avvocato Alessandro Lazzari - corso Tassoni 73 - Torino, nella persona dell'avvocato Alessandro Lazzari, ha presentato la proposta di assunzione dell'onere apertura e chiusura dell'area giochi recintata facente del giardino "Beato Francesco Faa di Bruno" con accesso da via Vagnone fronte civico 9. Tale proposta può considerarsi rientrante nella categoria dei Patti di Collaborazione, ai sensi del suddetto Regolamento. Pertanto, si è dato avvio alla procedura prevista da tale Regolamento, e in particolare dall'art. 10 "Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi".

La proposta finale presentata dalla Circoscrizione IV, di durata annuale, prevede la regolamentazione dell'apertura e della chiusura al pubblico dell'area attrezzata con giochi per bambini, parte del giardino sito tra le vie Schina, Le Chiuse e Vagnone, con accesso dal cancello di via Vagnone

Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta.

E' stata verificata la coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale del 27 Giugno 2017 n. mecc. 2017 02341/070.

tra

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona del Dirigente d'Area circoscrizionale dr. Umberto Magnoni della Circoscrizione IV, [REDACTED] il quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto dall'art. 61 comma 2 del vigente Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città di Torino (in seguito: Città);

e

il Comitato spontaneo "Giardini Faa di Bruno" che elegge domicilio presso lo studio dell'avvocato Alessandro Lazzari - [REDACTED] nella persona dell'avvocato Alessandro Lazzari il quale interviene non in proprio, ma quale Legale Rappresentante del suddetto Comitato spontaneo (in seguito: *soggetto proponente*);

### si definisce quanto segue

#### **Art. 1. Oggetto, Obiettivi E Azioni**

Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la proposta di assunzione dell'onere apertura e chiusura dell'area giochi recintata facente del giardino "Beato Francesco Faa di Bruno" con accesso da via Vagnone fronte civico 9, per il periodo indicato al successivo art. 6.

Gli obiettivi del Patto sono:

- garantire la corretta fruizione dello spazio da parte dell'utenza che lo frequenta;
- favorire la conservazione del bene evitando atti di incuria e vandalismo;
- tutelare la quiete pubblica dei residenti delle limitrofe abitazioni consentendo l'utilizzo dello spazio in fasce orarie rispettose delle esigenze comuni;
- sgravare la pubblica Amministrazione dall'onere di provvedere direttamente dal garantire tali servizi.

La Città, riconoscendone il valore ed in considerazione degli obiettivi di cui al punto precedente aderisce al Patto, da realizzarsi in tale area.

L'area succitata rimane nel possesso della Città e conserva le destinazioni ad uso pubblico previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all'art. 6, comma 1, del Regolamento, sono da riferirsi alla categoria della collaborazione ordinaria nell'ambito delle azioni di "cura occasionale" come definito nella deliberazione della Giunta comunale approvata in data 27 Giugno 2017 n. mecc. 2017 02341/070 e consistono nell'apertura e chiusura del cancello di accesso all'area giochi del giardino in argomento.

#### **Art. 2. Modalità d'azione, ruolo e reciproci impegni dei Soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento**

Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni;

il Comitato spontaneo "Giardini Faa di Bruno", per la corretta esecuzione delle attività previste, si impegna a:

- svolgere il servizio di apertura e chiusura del cancello della struttura a titolo completamente gratuito e senza oneri di alcun tipo per la Città di Torino;
- a custodire le chiavi del cancello ed a non consegnarle a terzi se non espressamente autorizzati previo assenso della Circostrizione IV;
- a garantire lo svolgimento quotidiano del servizio di apertura/chiusura del cancello di accesso all'area giochi nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

periodo estivo	(dal 1° Aprile al 31 Settembre)	apertura ore 8,00 chiusura ore 21,00;
periodo invernale	(dal 1° Ottobre al 31 Marzo)	apertura ore 8,00 chiusura ore 20,00.

ed in accordo con quanto contenuto nell'apposito cartello esplicativo posto sulla recinzione a cura della Città.

#### **Art. 3. Responsabilità e sicurezza**

il Comitato spontaneo "Giardini Faa di Bruno", nell'esercizio delle attività oggetto del presente Patto, si impegna al rispetto dell'art. 21 del Regolamento dei Beni comuni "Prevenzione dei rischi" e ispirerà la sua condotta alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, nel rispetto della vigente legislazione;

Come indicato dal Regolamento dei beni comuni art. 22, il Comitato spontaneo "Giardini Faa di Bruno", assume, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custode dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo;

il Comitato spontaneo "Giardini Faa di Bruno", è responsabile, ai sensi delle vigenti leggi civili e penali, delle azioni realizzate nell'ambito del presente Patto e risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compreso il Comune di Torino, nell'esercizio della propria attività, anche per il fatto dei soggetti terzi partecipanti alle attività ex art. 2049 Cod. Civ., sollevandone contemporaneamente la Città;

Ogni danno che il Comitato spontaneo "Giardini Faa di Bruno", dovesse subire da terzi, nel corso dell'attuazione del Patto, resterà a suo esclusivo carico. La Città resta pertanto manlevata da ogni responsabilità;

E' facoltà, da parte del Comitato spontaneo "Giardini Faa di Bruno" convenzionato, affidare a qualificato soggetto esterno, anche per limitato periodo, il servizio di apertura e chiusura degli spazi. In tal caso il Comitato spontaneo, nella persona del suo Rappresentante, dovrà conformarsi ai principi generali contenuti negli artt. 30 e 31 del Decreto Lgs. 50/2016 in materia di rispetto della contrattazione collettiva nazionale per lo specifico settore, sicurezza e rispetto della regolarità contributiva, individuando una figura responsabile per le varie fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Qualora il Comitato spontaneo ritenesse di affidare le operazioni di apertura e chiusura degli spazi ad un soggetto esterno, il suddetto Comitato - nelle persone dei rappresentanti firmatari della presente convenzione - resterà l'unico responsabile del rapporto contrattuale, sgravando la Città da ogni e qualsiasi responsabilità potenzialmente derivante dall'esistenza e dall'applicazione dello stesso.

Qualora il Soggetto convenzionato, per qualsiasi motivo, si trovasse nell'impossibilità di svolgere il servizio di apertura e chiusura del cancello dovrà darne sollecita comunicazione alla Circostrizione IV e dovrà lasciare il cancello aperto per non pregiudicare la fruibilità pubblica dell'area.

Il Soggetto convenzionato non potrà assolutamente realizzare interventi di qualsiasi genere che modifichino o integrino la struttura di cui è affidatario delle chiavi.

Nel caso in cui non fosse possibile provvedere alla chiusura del cancello a causa della presenza di persone non disponibili a liberare lo spazio, il Soggetto convenzionato dovrà fare appello e riferimento alle Forze dell'Ordine evitando, nella maniera più assoluta, ogni contenzioso verbale e/o ogni iniziativa potenzialmente rischiosa per la propria incolumità.

#### **Art. 4. Pubblicità del patto**

Il presente Patto sarà pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

#### **Art. 5. Monitoraggio e valutazione**

Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'art. 20, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal presente patto sono realizzate attraverso la consueta attività di verifica svolta dall'Ufficio tecnico circoscrizionale.

#### **Art. 6. Durata e risoluzione**

Il presente Patto ha durata fino al 31 Marzo 2018 a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta attuazione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento Beni Comuni.

Ciascuna delle parti può risolvere il presente Patto in ogni momento, mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno mesi 3, da inviare mediante lettera raccomandata con A.R o posta elettronica certificata.

Costituiscono causa di immediato recesso dal Patto e quindi di conclusione anticipata della collaborazione:

il venir meno delle condizioni tecniche o di opportunità che consentono l'operatività del Patto;

- la violazione delle norme del Regolamento Beni Comuni;

- il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto;

La Città potrà in ogni momento recedere unilateralmente dal Patto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compreso qualsivoglia documento possa derivare all'immagine della Città.

#### **Art. 7. Tentativo di conciliazione**

Qualora insorgano controversie tra le parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento.

**Art. 8. Spese contrattuali e imposta di registro in caso d'uso**



Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti, sono a carico del Comitato spontaneo "Giardini Faa di Bruno". Il presente atto non ha natura patrimoniale; pertanto, ai fini fiscali, si chiede l'applicazione dell'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino, .....

Per il Comitato spontaneo "Giardini Faa di Bruno"

Per la Circoscrizione IV

 DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE  


-----  
*(allegare eventuali planimetrie, documenti e prescrizioni tecniche)*